

Informativa per la clientela di studio

N. 02 del 09.03.2017

***Ai gentili Clienti
Loro sedi***

OGGETTO: Legge di Stabilità 2017 - le novità lavoro e previdenza

*Gentile Cliente,
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali novità in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla Legge di Bilancio a decorrere dal 2017.*

Sintesi tabellare

Di seguito proponiamo una breve sintesi tabellare delle novità concernenti l'occupazione e la previdenza, con successiva informativa approfondiremo alcuni argomenti di maggior rilievo.

NOVITA' LAVORO E PREVIDENZA	
Novità	Descrizione
PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2017 (COMMA 42)	estende al 2017 la sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.
INCENTIVI PER LAVORATORI RIMPATRIATI (COMMI 150 E 151)	l'articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare. Con la modifica dell'art. 16 ad opera della Legge di bilancio per il 2017 è previsto che il reddito prodotto dai predetti lavoratori concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (in precedenza 70%). Pertanto l'abbattimento della base imponibile ai fini fiscali risulta incrementato dal 30% al 50%. Inoltre è previsto che anche il reddito di lavoro autonomo (in precedenza l'agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% al ricorrere di determinate condizioni.

<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA SU REDDITI ESTERI (COMMI DA 152 A 159)</p>	<p>E' prevista l'aggiunta del nuovo art. 24-bis, TUIR con il quale è disposto che le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa.</p> <p>L'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuta nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a euro 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, c.c; • non è applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione; • è versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. <p>I soggetti che esercitano l'opzione in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del mod. UNICO); • sono esenti dall'IVIE e IVAFE.
<p>DETAZZAZIONE 2017 E WELFARE AZIENDALE (COMMI DA 160 A 162)</p>	<p>Viene confermata, per l'anno 2017, la detassazione dei premi di risultato con delle novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite massimo agevolabile sale a 3.000 euro, incrementati ulteriormente a 4.000 euro nell'ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro; • il limite massimo di reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno precedente a quello nel quale il premio è erogato, per poter accedere al regime fiscale agevolato, sale a 80.000 euro (contro i 50.000 previsti per l'accesso alla detassazione nel 2016). <p>Rimane confermata nella misura del 10% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali.</p> <p>La Legge di Bilancio 2017 promuove ulteriormente il welfare aziendale, anche come alternativa ai premi di produttività. Infatti viene estesa anche ai fringe benefit, la cui valorizzazione economica, ai fini fiscali, avviene in modo forfetario (auto ad uso promiscuo, prestiti, immobili concessi ai dipendenti), la possibilità di essere fruiti, se previsto dalla contrattazione di secondo livello regolarmente depositata presso la DTL, in alternativa al premio di risultato in denaro.</p> <p>Sul punto si attendono i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate volti a definire gli importi oggetto di scambio.</p> <p>Viene, inoltre previsto nell'ipotesi di fruizione per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassabili, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né il relativo assoggettamento all'imposta sostitutiva per: <i>i contributi alle forme pensionistiche complementari</i></p>

	<p><i>i contributi di assistenza sanitaria il valore delle azioni (stock option)</i></p>
<p>CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO (COMMA 164)</p>	<p>Legge di bilancio dispone, a regime, l'esonero dal versamento del contributo di licenziamento nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
<p>GESTIONE SEPARATA INPS: RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (COMMA 165)</p>	<p>Legge di bilancio stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, l'aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati, è ridotta al 25%.</p>
<p>APE - ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA (COMMI DA 166 A 186)</p>	<p>disciplina il nuovo istituto dell'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), il quale rappresenta un prestito volto a permettere l'uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti, che pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge Fornero, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento.</p> <p>L'APE può essere richiesto dagli iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria); ✓ alle forme sostitutive ed esclusive della medesima; ✓ alla Gestione separata. <p>In aggiunta alla tipologia di assicurati beneficiari, che pare comprendere tutti i soggetti lavoratori, ai fini dell'accesso a tale istituto sono richiesti ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto</p> <p>Gli importi che verranno erogati, in quote mensili, non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p>
<p>AGEVOLAZIONI PER L'ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RICONOSCIUTO DAI FONDI DI SOLIDARIETÀ (COMMI DA 234 A 237)</p>	<p>introducono delle agevolazioni per il ricorso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai fondi di solidarietà, estendendone l'ambito temporale di applicazione fino al 2019 subordinatamente all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi, da adottare con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, entro trenta giorni dal 1° gennaio 2017</p>
<p>INCENTIVO PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO (COMMA 240)</p>	<p>estende, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017, l'incentivo relativo alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.</p> <p>Preme evidenziare che tale incentivo, ancorché previsto dal D.Lgs n. 150/2015 con validità fino al 31 dicembre 2016, non ha mai effettivamente trovato attuazione, stante la mancata comunicazione, da parte degli Istituti ed Enti preposti, delle</p>

	<p>necessarie istruzioni operative Anche l'applicazione dello stesso per l'anno 2017 si ritiene subordinata all'emanazione di specifiche istruzioni operative.</p>
<p>CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE (COMMI 241 E 242)</p>	<p>prevede che il diritto a l'astensione dal lavoro per il predetto congedo sia riconosciuto anche alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi. durante il periodo di congedo la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per la qualifica di impiegato.</p>
<p>ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (COMMI DA 308 A 310)</p>	<p>disciplina un nuovo esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. è previsto che i datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 possano beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all'anno. L'esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al <ul style="list-style-type: none"> ✓ 30% delle ore di alternanza previste (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei), ovvero ✓ 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ovvero ✓ 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
<p>PREMIO NASCITA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE – COMMI 353 E 354</p>	<p>Nell'ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, al comma 353 è prevista l'introduzione, con decorrenza 1° gennaio 2017 di un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Tale premio viene erogato</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ direttamente dall'INPS in unica soluzione su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione, ➢ non concorre alla formazione del reddito complessivo <p>Inoltre, nell'ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per gli anni 2017 e 2018 è stabilita la proroga del congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre</p>

	<p>lavoratore dipendente. In particolare, la durata del congedo è fissata in 2 giorni per l'anno 2017 e 4 giorni per l'anno 2018, la cui fruizione può anche essere in via non continuativa.</p>
<p>BUONO NIDO E VOUCHER BABY SITTING – COMMI DA 355 A 357</p>	<p>Sempre nell'ambito della tutela della genitorialità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ l'introduzione, a partire dall'anno 2017, di un buono nido;➤ il rifinanziamento, per gli anni 2017 - 2018, dei voucher per i servizi di baby sitting. <p>Buono nido: Si tratta di un buono della misura di 1.000 euro annui, parametrato a 11 mensilità, relativo ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, erogato per far fronte al costo delle rette riguardanti la frequenza di asili nido pubblici e privati. Tale voucher viene corrisposto dall'INPS, nel limite delle risorse stanziato per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all'iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.</p> <p>Voucher baby sitting: Anche per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di spesa individuati, viene confermata la possibilità per le madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, di richiedere al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, la corresponsione da parte dell'INPS di un contributo mensile, per un massimo di 6 mesi, utilizzabile per l'acquisto di servizi di baby sitting o far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.</p>

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**